



Centro di Servizio
Casa di Riposo "Aita"
Pieve del Grappa (TV)

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 23/07/2024

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE DI PARTE DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE, SANITARIO E RIABILITATIVO DELLA CASA DI RIPOSO AITA DAL 01/11/2023 AL 31/10/2026 ALLA FONDAZIONE AITA SERVIZI ALLA PERSONA.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni, n. 230 del 21/12/2018, n. 65 del 10/08/2022, n. 113/2022, n. 17 del 26/01/2023 con le quali veniva affidata parte del servizio assistenziale, sanitario e riabilitativo a Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale che nel tempo ha visto implementare l’affidamento iniziale;

RICHIAMATA la comunicazione con protocollo n. 1386 del 07/09/2023 con la quale si comunicava a Consorzio Blu la conclusione dell’appalto a far data dal 31/10/2023;

VISTO CHE:

- con deliberazione n. 8 del 11/04/2023 il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Aita” di Pieve del Grappa ha deciso di costituire una fondazione avente nome “Fondazione Aita Servizi alla persona”, che opera nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, sanitaria e attività riabilitativa con lo scopo di autoprodurre beni o servizi strumentali all’ente controllante e/o allo svolgimento delle sue funzioni con modalità di affidamento in house;
- con Atto a rogito del Notaio Carraretto iscritto al Rep. n. 41858 datato 19/05/2023 è stata costituita la Fondazione avente nome "Aita servizi alla persona";
- con decreto della Regione Veneto n. 185 del 18/07/2023 è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione Aita Servizi alla persona (con sede sempre in via IV Novembre n. 30 a Pieve del Grappa);
- con Atto a rogito del Notaio Carraretto iscritto al Rep. n. 43318 datato 24/04/2024 è stato modificato lo Statuto della stessa come stabilito dalla sentenza del TAR Veneto 480/2024;

- con decreto della Regione Veneto n. 174 del 04/07/2024 è stata approvata la suddetta modifica e quindi il nuovo Statuto della Fondazione Aita Servizi alla persona (con sede sempre in via IV Novembre n. 30 a Pieve del Grappa);

CONSIDERATO CHE:

- con atto notificato rispettivamente in data 26/10/2023 e in data 24/10/2023 il Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sez. III RG 1117/2023) contro la Casa di riposo Aita e nei confronti di Fondazione Aita Servizi alla Persona chiedendo *“l’annullamento, previa sospensione e con istanza al rilascio di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 C.P.A.:*
- *della determinazione del 19 settembre 2023 n. 127 del Segretario Direttore della Casa di Riposo “Aita”, pubblicata sul sito web dell’Ente – ivi compreso il disciplinare tecnico (non conosciuto) – con il quale è stato disposto “di provvedere, per i motivi in premessa specificati, all’affidamento diretto in house del servizio di assistenza sociale, socio-sanitaria e attività riabilitativa presso la Casa di Riposo “Aita” per il periodo dal 01/11/2023 al 31/10/2026, all’operatore economico Fondazione Aita Servizi alla Persona con sede a Pieve del Grappa (TV) in via IV Novembre, 30 – C.F.:05421210260 alle condizioni specifiche nel disciplinare tecnico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale”;*
- *di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi: il disciplinare tecnico (non conosciuto) allegato alla determinazione del Segretario Direttore della Casa di Riposo “Aita” n. 127 del 19 settembre 2023; la deliberazione del Consiglio n. 8 dell’11 aprile 2023 (non conosciuto) con la quale è stato deliberato di costituire la Fondazione denominata “Aita Servizi alla Persona”, con sede in Pieve del Grappa”;*
- con sentenza n. 480 del 13 marzo 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione III, ha accolto il ricorso e, per effetto, annullato la determinazione n. 127 del 19/09/2023 con cui si affidava direttamente il servizio assistenziale presso i nuclei della Casa di Riposo Aita a partire dal 01/11/2023 con scadenza al 31/10/2026 alla Fondazione;
- con deliberazione n. 10 del 24/04/2024 il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Aita di Pieve del Grappa ha deciso di proporre ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 480 del 13 marzo 2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione III, nella procedura rubricata R.G. 1117/2023;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

CONSIDERATA l’immutata volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione di affidare il Servizio Socio-Sanitario e Riabilitativo alla Fondazione Aita Servizi alla Persona, prendendo atto e recependo quanto statuito dal TAR Veneto con sentenza n. 480 del 13 marzo 2024, si ritiene necessario procedere ad una nuova determinazione sulla base della precedente (determina 127 del 19 settembre 2023) ma aggiornata e riformulata secondo le indicazioni ricevute dal Tribunale amministrativo;

CONSIDERATO quanto richiamato dalla normativa, *“una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, le quali non comportano controllo o potere di veto, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

E’ pertanto possibile affidare da parte delle Pubbliche Amministrazioni appalti a Soggetti che rispettino il modello denominato in house providing, conformemente ai principi identificativi stabiliti nell’ordinamento comunitario e la Fondazione rispetta in toto quanto previsto dalla norma;

CONSIDERATO inoltre l’articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice degli Appalti”

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Nella relazione che qui si allega, Allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento si è provveduto a fornire una motivazione ampia e “aggravata”, secondo la definizione offerta dai giudici amministrativi, della scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo valutata la congruità economica della prestazione offerta dalla Fondazione anche in relazione al perseguimento di obbiettivi di universalità, socialità, efficienza ed economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO e recepito quanto stabilito dalla Sentenza del TAR Veneto 480/2024 si è provveduto inoltre alla modifica dello Statuto della Fondazione Aita Servizi alla Persona all’art. 9 eliminando gli Organismi di Diritto Pubblico (che, per altro, non sono mai stati presenti all’interno della Fondazione) dai possibili partecipanti alla compagine sociale, evitando in modo radicale eventuali controversie sull’intera partecipazione pubblica, eliminando alla radice qualsiasi partecipazione di capitali privati anche solo potenziale;

RITENUTO pertanto, pur nel rispetto di quanto stabilito dal TAR del Veneto e sostituendo conseguentemente l'atto di affidamento, di perseguire la volontà dell'Amministrazione con l'affidamento diretto in house del servizio di assistenza sociale, socio-sanitaria e attività riabilitativa presso la Casa di Riposo Aita per il periodo dal 01/11/2023 al 31/10/2026, all'operatore economico Fondazione Aita Servizi alla Persona con sede a Pieve del Grappa (TV) in via IV Novembre, 30 – C.F. 05421210260 alle condizioni specificate nel disciplinare tecnico, Allegato B), che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che la relazione, Allegato A), è stata condivisa con il Consiglio di Amministrazione durante la seduta del 18 luglio 2024;

VISTO il vigente Regolamento di semplificazione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per i contratti sotto soglia della Casa di Riposo "Aita";

VISTO il Regolamento per l'individuazione delle competenze del Consiglio di Amministrazione e del Segretario – Direttore approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28.06.2021;

PRESO ATTO dei pareri:

in ordine alla regolarità tecnica

Parere Favorevole	Il Segretario Direttore	F.to Prevedello Giorgio Andrea
-------------------	-------------------------	-----------------------------------

in ordine alla regolarità contabile

Parere Favorevole	Il Coordinatore Amm.vo Contabile	F.to Morosin Giuseppina
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

D E T E R M I N A

1. di provvedere, per i motivi in premessa specificati e più compiutamente descritti nella relazione, Allegato A), facente parte integrante e sostanziale della determina stessa all'affidamento diretto in house del servizio di assistenza sociale, socio-sanitaria e attività riabilitativa presso la Casa di Riposo Aita per il periodo dal 01/11/2023 al 31/10/2026, all'operatore economico Fondazione Aita Servizi alla Persona con sede a Pieve del Grappa (TV) in via IV Novembre, 30 – C.F. 05421210260 alle condizioni specificate nel disciplinare tecnico, Allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente affidamento diretto viene effettuato allo scopo di poter assicurare l'indispensabile servizio a favore degli anziani;

3. di dare atto che la relativa spesa quantificata in € 6.300.000,00 verrà contabilizzata sul conto economico “Costi per servizi: servizio assistenziale Fondazione” dei rispettivi bilanci di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua adozione.

Il Segretario Direttore
F.to Dott. Giorgio Andrea Prevedello

Responsabile del Procedimento: Il Segretario-Direttore
Responsabile dell'istruttoria: Il Segretario Direttore

*Il presente atto viene pubblicato in formato pdf sul sito web dell'Ente www.casadiriposoaita.it in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Pieve del Grappa, lì*

F.to Il Segretario- Direttore